

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE INSERITI NELL'ELENCO DEI FORNITORI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1297 DEL 17/12/2024 PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA (DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE)

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Partita Iva/Codice fiscale 02573090236, nella persona del Direttore f.f. della UOC Direzione Amministrativo Territoriale Dott. Alessandro Ferronato, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 29/05/2024;

e

l'Ente del Terzo Settore (di seguito indicato ETS) AZALEA Cooperativa Sociale A.R.L con sede a Pedemonte di San Pietro in Cariano (VR) in via Campostrini n 60, Codice Fiscale 0211018023 nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Linda Croce il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Premesso che:

- il dettato normativo del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017 - prevede all'art. 55 il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento per organizzare le “Attività di interesse generale” di cui all'art. 5 comma 1 lettera C;
- il “Documento di armonizzazione dei Piani di Zona” prevede tra gli indirizzi prioritari approvati e condivisi dalla Conferenza dei Sindaci da perseguire con la programmazione triennale all'interno dei tavoli tematici del Piano di Zona per l'Area Salute Mentale, l'attivazione di percorsi di riabilitazione sociale che consentano ai pazienti di reinserirsi nel proprio contesto di vita;
- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto all'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo contrattuale ha per oggetto l'erogazione di servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto a favore di persone con patologia psichiatrica secondo quanto previsto dal Progetto Terapeutico Individualizzato (di seguito PTI).

Per servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto a favore di persone con patologia psichiatrica, che si trovino in condizione di parziale non autosufficienza, si intendono i servizi professionali domiciliari, di tipo assistenziale e supportivi, individuati sulla base del PTI. Questi riguardano esclusivamente la sfera socio-assistenziale di supporto alla non autosufficienza e sono qui di seguito descritti:

- A) Dare attuazione agli interventi e alle finalità del PTI redatto dal DSM, mantenendo costante interazione con quest'ultimo;
- B) Supportare la persona nello svolgimento delle attività quotidiane nei diversi contesti di vita come indicato nel PTI con l'obiettivo di preservare le autonomie residuali e di promuovere la qualità della vita;
- C) prevenire e contrastare il ricorso all'ospedalizzazione e alla istituzionalizzazione offrendo alla persona il supporto necessario per rimanere a domicilio, nel proprio contesto di vita;
- D) prevenire e rimuovere le situazioni di isolamento sociale creando occasioni protette di socialità e di relazione;
- E) accompagnare la persona adulta con patologia psichiatrica per rispondere a bisogni specifici (uscite per acquisti, visite culturali socializzanti, visite mediche, ...) funzionali al mantenimento dei livelli di autonomia.

Beneficiari delle prestazioni sono gli adulti individuati dal Dipartimento Salute Mentale, per i quali tali prestazioni a carattere supportivo e assistenziale svolte nei diversi contesti di vita dell'utente adulto con patologia psichiatrica sono previste dal Progetto Terapeutico Individualizzato (di seguito PTI).

I servizi e gli interventi di cui al presente accordo sono tesi al mantenimento delle abilità residuali e alla riduzione del rischio di ricovero ospedaliero e/o di inserimento in Unità di Offerta di tipo residenziale e sono svolti da Operatori Socio Sanitari.

Articolo 2 - Obblighi dell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati

L'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni

rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;

- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;

- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

L'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati è tenuto a comunicare all'Azienda ULSS9 Scaligera ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS 9 Scaligera

L'Azienda ULSS9 Scaligera garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Elenco dei soggetti giuridici qualificati per l'erogazione dei servizi di cui al presente accordo contrattuale sarà posto a disposizione dei soggetti beneficiari delle prestazioni, e sarà cura del beneficiario dell'intervento scegliere il fornitore, che dovrà erogare le prestazioni previste nel PTI.

L'iscrizione del soggetto giuridico nell'Elenco non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda ULSS9 Scaligera di affidare i servizi poiché l'erogazione è subordinata alla scelta del beneficiario.

Il soggetto beneficiario dell'intervento dovrà instaurare un rapporto diretto con il soggetto scelto tra quelli inseriti nell'Elenco; sceglierà tra i soggetti idonei iscritti all'Elenco di fornitori qualificati il soggetto attuatore che realizzerà a suo favore il piano assumendone i relativi obblighi.

Le prestazioni erogate e i relativi compensi liquidati non potranno in nessun caso essere superiori alle prestazioni previste e autorizzate dal PTI definito dalle équipes socio-sanitarie dell'ULSS9 Scaligera e comunicate al fornitore con nota dell'ULSS9 Scaligera.

Eventuali variazioni delle prestazioni previste e autorizzate dal PTI sono comunicate al fornitore con nota dell'ULSS9 Scaligera entro i primi 20 giorni del mese, per il mese successivo.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

È prevista una tariffa onnicomprensiva sulla base dell'unità di misura di prestazione, come di seguito indicato:

-Servizi professionali di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica resi da Operatori Socio Sanitari:

- anno 2024 - € 20,50 per intervento;
- anno 2025 - € 22,91 per intervento;
- anno 2026 - € 23,35 per intervento;
- anno 2027 - € 23,35 per intervento;

La tariffa si riferisce ad un intervento della durata indicativa di un'ora ed è da considerarsi onnicomprensiva di ogni onere e imposta, compresi gli eventuali oneri accessori per i materiali, i supporti amministrativi, il coordinamento, la formazione, gli spostamenti per raggiungere il domicilio della persona assistita, ecc. .

È previsto il riconoscimento del rimborso chilometrico per i soli spostamenti previsti dal PTI pari a:

- anno 2024 - € 0,30 per chilometro percorso;
- anni successivi (2025-2026-2027) - €. 0,35 per chilometro percorso

Le tariffe sono da intendersi al netto di eventuale applicazione I.V.A. se e in quanto dovuta.

L'ETS iscritto all'Elenco dovrà applicare le tariffe onnicomprensive sopra definite per l'intero periodo di durata dell'elenco, stabilito in tre anni, a far data dalla Delibera di istituzione dello stesso. Inoltre, è tenuto a fornire le prestazioni esclusivamente nei Distretti per i quali ha dichiarato la disponibilità nella domanda di iscrizione. L'indicazione dei Distretti vincola il Fornitore per l'intero periodo di durata dell'elenco.

L'Azienda ULSS9 Scaligera remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale all'ETS entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 – Decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi

La perdita di uno o più requisiti generali e specifici indicati nell'art. 2 dell'Avviso di cui alla DDG 1057/24, comporta la decadenza dall'inserimento nell'Elenco in questione.

La decadenza dall'inserimento nell'Elenco è altresì causata dalle seguenti circostanze:

1. gravi violazioni degli obblighi previsti dal PTI segnalate dal beneficiario dell'intervento all'Azienda ULSS9 Scaligera;
2. impegno di personale professionalmente non adeguato;
3. gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche.
4. cessazione del progetto.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 17/12/2024 e ha durata fino al 16/12/2027 e, comunque, non oltre l'eventuale decadenza di cui all'art. 5.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'ETS, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS9 Scaligera con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 – Assicurazione

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo. Inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose dell'Azienda ULSS9 Scaligera o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi di cui al presente accordo, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda ULSS9 Scaligera stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del PTI e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena esclusione dall'Elenco ed il risarcimento dei danni.

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone forniti dal soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'Azienda ULSS9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso di validità dell'Elenco.

Restano in capo al soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi.

Articolo 8 Informativa in materia di protezione dei dati personali

(D. Lgs. 196/2003 art. 13)

L'ETS iscritto all'elenco dei fornitori qualificati è responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi di

cui al presente accordo, meglio descritte all'art. 1. L'atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei dati personali, debitamente compilato e sottoscritto, forma parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Articolo 9 - Amministrazione competente e responsabile del procedimento

L'amministrazione competente è l'Azienda ULSS9 Scaligera ed il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria.

Articolo 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera
Il Direttore f.f.
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per AZALEA Cooperativa Socia a r.l.
Il Legale Rappresentante
(Linda Croce)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi dell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati, Articolo 5 – Decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera
Il Direttore f.f.
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per AZALEA Cooperativa Socia a r.l.
Il Legale Rappresentante
(Linda Croce)